

E' POSSIBILE SQUALIFICARE UNO SPORTIVO PER DOPING SE LUI NON NE SA DI NIENTE?

Publicato su LA REGIONE del 24.09.1998

Molto presto nel ciclismo, saremo alla resa dei conti per quanto concerne i casi di doping emersi in occasione del recente Tour de France. Alcuni corridori della Festina (in primis gli svizzeri Zülle, Dufaux e Meier) hanno confessato di aver assunto sostanze proibite mentre altri (per tutti: Virenque) continuano a negare con veemenza.

D'altro canto il massaggiatore, il direttore sportivo e il medico della squadra continuano ad affermare con assoluta certezza di aver somministrato sostanze proibite ai propri corridori, Virenque compreso.

Ma allora, che peso procedurale possono avere le affermazioni e le accuse dei tre dirigenti citati nei confronti del fermo diniego del corridore? In altre parole è giuridicamente possibile squalificare lo sportivo che si dichiara innocente ed all'oscuro di tutto sulla base delle sole affermazioni proferite dalle tre citate persone senza un test fisiologico (urina, sangue o altro ancora) che permettano di accertare e documentare convenientemente l'assunzione delle sostanze dopanti?

La risposta non è evidente e nemmeno semplice. Intanto va detto che tutte le federazioni sportive internazionali e nazionali hanno l'obbligo di conformarsi al regolamento sul doping emanato dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO).

Esso prevede che può essere comminata una sanzione allo sportivo che risulta positivo al controllo antidoping e all'eventuale test di controanalisi, e questo indipendentemente dal fatto che lo sportivo sia a conoscenza del fatto di avere assunto sostanze dopanti o meno. Indubbiamente colui che avrà assunto coscientemente delle sostanze proibite verrà punito più duramente che non quello che non ne sapeva di niente. Anche se, francamente, è ben difficile che uno sportivo, quando assorbe dei medicinali sia per via orale che per via intramuscolare o che per via endovenosa, non abbia il sospetto di assumere qualcosa di illegale.

Le affermazioni degli uni contro i dinieghi dell'altro necessitano quindi di un'attenta valutazione delle prove (e le testimonianze ne sono un esempio) sulla base del potere d'apprezzamento conferito alle Commissioni e ai Tribunali sportivi.

Potere che in campo sportivo è piuttosto ampio e che trova i limiti solo ed esclusivamente nell'arbitrio e/o nell'abuso di diritto ossia nel caso in cui le decisioni siano manifestamente in contrasto con il comune senso di giustizia e di equità oppure siano in aperto contrasto con le norme giuridiche o con la giurisprudenza sviluppata dai tribunali.

Va detto ancora che di fronte ad una squalifica più o meno pesante per doping, allo sportivo rimane comunque aperta la via della giustizia civile, senz'altro legittimata a statuire in merito come fu ad esempio il caso dell'atleta svizzera Sandra Gasser.

Ben si vede quindi come le norme in materia di doping siano estremamente severe e questa severità è pure perfettamente nota agli atleti i quali, all'atto di postulare il rilascio della licenza per praticare lo sport a livello competitivo, dichiarano e sottoscrivono pure di aver preso conoscenza di tutti i regolamenti federativi, norme antidoping comprese.

AVV. BRENNO CANEVASCINI